



REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO

L'Ufficio del Difensore civico, Autorità indipendente della Regione Piemonte garante del principio di buona amministrazione e dei diritti di partecipazione del cittadino, ha disciplinato l'accesso pubblico ai documenti dell'Ufficio, anche tenendo conto del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) - Il Codice di autoregolamentazione.

Al fine di garantire la più ampia trasparenza, nell'esercizio della sua funzione autonoma e indipendente; in considerazione dei conseguenti poteri e facoltà di autoregolamentazione propri dell'Organo indipendente, del tutto difforni da quelli incombenti sulle Pubbliche Amministrazioni, e visto l'art.11, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33,

l'Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte, richiama:

- l'art. 97 della Costituzione repubblicana ("I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge);
- il Codice europeo di buona condotta amministrativa, aggiornato tenutosi conto delle modifiche operate dal Trattato di Lisbona, nonché delle modifiche apportate con la revisione del 2008 allo Statuto del Mediatore Europeo, della cui Rete istituzionale la Difesa civica del Piemonte fa parte;
- l'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per cui
"1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a. il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b. il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
c. l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.";

· le "Regole deontologiche dell'Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte - Codice di autoregolamentazione".

(www.cr.piemonte.it/dwd/pubblicazioni/tascabili/difensore_civico/DIF.%20CIVICO%20INT.pdf)

Ritenuta conseguentemente l'autonoma funzione dell'Ufficio e la sua specificità;
Considerato che analogo Regolamento è stato adottato dal Mediatore Europeo mediante "Decisione con cui il Mediatore Europeo adotta le disposizioni di esecuzione", approvata l'8 luglio 2002 e modificata con Decisione del Mediatore del 5 aprile 2004 e del 3 dicembre 2008;
che le adottate disposizioni di autoregolamentazione intendono garantire trasparenza dell'attività dell'Ufficio e accesso in favore dei cittadini, anche tenutosi conto del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;

Tanto premesso,
si disciplinano i diritti dei cittadini all'accesso a documenti custoditi dal Difensore civico in analogia delle predette disposizioni regolamentari del Mediatore Europeo, ovvero come segue :

Articolo 1 : Richiesta di accesso a documenti

Le richieste di accesso ai documenti dell'Ufficio vengono trattate in conformità ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento CE n.1049/2001 e nel D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, comunque nel rispetto rigoroso

della privacy facente capo a terzi e nei limiti della pertinenza e continenza dettati della vigente normativa in materia di accesso (legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.).

Resta ferma l'autonomia funzionale dell'attività del Difensore civico nei rapporti con i pubblici uffici, in considerazione della peculiarità dell'intervento dello stesso Difensore civico.

Articolo 2 : Diritto del cittadino di prendere visione del fascicolo

2.1 Il cittadino può esercitare il diritto di prendere visione del fascicolo che riguarda la sua posizione in loco, presso l'Ufficio del Difensore civico. Può chiedere al Difensore civico di fornirgli copia di documenti specifici in esso contenuti, nei limiti della normativa sulla privacy e dell'autonomia funzionale dell'Ufficio del Difensore civico.

2.2 Il cittadino non può comunque accedere a:

- a) documenti o informazioni indicati al Difensore civico come riservati;
- b) testimonianze rese in forma riservata;
- c) atti riguardanti terzi soggetti e/o Enti.

Articolo 3 : Accesso pubblico a documenti custoditi dal Difensore civico

3.1 Il cittadino può richiedere accesso a documenti correlati a un'indagine custoditi dal Difensore civico, purché la questione non sia stata classificata come riservata su richiesta del denunciante o da parte del Difensore civico. Non è possibile accedere a:

- a) documenti o informazioni indicati al Difensore civico come riservati;
- b) testimonianze rese in forma riservata;
- c) parti del parere e delle risposte a ulteriori indagini per le quali l'istituzione interessata abbia richiesto, che venissero divulgate soltanto al cittadino denunciante;
- d) qualora la divulgazione di un documento pregiudicherebbe l'integrità di un'indagine in corso.

3.2 Le richieste di accesso ai documenti vengono fatte per iscritto (lettera, fax o posta elettronica) e in modo sufficientemente preciso da garantire che il documento venga specificato e individuato.

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Antonio Caputo